

STATUTO

TITOLO I

Costituzione – Finalità - Composizione

Art. 1 – Costituzione, sede e durata

L'Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati" in sigla: "ANIP", è un'Associazione apolitica, apartitica e non ha finalità lucrative.

L'ANIP aderisce a Confindustria con poteri organizzativi autonomi, nel rispetto dei principi e delle regole del Sistema confederale nonché dei ruoli organizzativi degli altri associati e delle altre componenti del Sistema medesimo. ANIP utilizza il logo confederale e gli ulteriori segni distintivi del Sistema confederale nel rispetto delle modalità previste dalle regole del medesimo Sistema confederale.

ANIP ha sede in Roma ed ha durata illimitata.

ANIP partecipa fattivamente ai processi evolutivi del Sistema confederale impegnandosi, in particolare, a partecipare ai processi di aggregazione di cui all'articolo 4 dello Statuto confederale.

Art. 2 – Vision e mission

ANIP ha lo scopo di curare la trattazione delle problematiche di specifico interesse delle imprese ad essa associate nonché proteggere, diffondere e migliorare l'attività del settore della gestione dei servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e con particolare riferimento ai servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione regolati dalla L.n.82/94 e dalle successive norme e regolamenti di attuazione nonché alle attività dei servizi ausiliari/integrativi e alle attività di ordine manutentivo, ordinario e straordinario, svolte in via esclusiva su richiesta della committenza pubblica e privata.

A tale scopo Anip può stipulare convenzioni e accordi, gestendone l'attuazione, sia con Enti pubblici che privati aventi carattere Nazionale e Comunitario, finalizzati alla promozione dell'attività dell'associazione e dei singoli associati anche attraverso la costituzione di proprie società di servizi e fondazioni.

Potrà organizzare, direttamente ed indirettamente, ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituzioni di interesse nazionale o internazionale così come provvedere all'informazione, all'assistenza ed alla consulenza agli associati relativamente ai problemi generali dell'imprenditorialità e delle imprese di settore.

In particolare si rivolge alle imprese che svolgono le seguenti attività di *Facility, Facility management, e global service*:

- Servizi di pulimento, disinfezione, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione in ambienti civili, industriali, ospedalieri;
- Pulizia generale e specializzata di immobili e mobili nonché di aree esterne;
- Pulizie specialistiche e manutentive, anche di impianti e di macchinari industriali;
- Servizi di pulizia, di sanificazione ambientale (disinfezione, disinfestazione, derattizzazione), servizi manutentivi e altri servizi integrati in domicili privati;
- Servizi di manutenzione e gestione di aree verdi;
- Servizi cimiteriali in appalto o concessione;
- Servizi di pulitura manutentiva e di manutenzione di immobili e mobili, di ripulitura muri da scritte e graffiti, di aree confinate, di piscine, di spiagge, di arenili, ecc.);
- Servizi ausiliari al trasporto (assistenza, rimessaggio e piccola manutenzione al trasporto pubblico - autobus, aeromobili, natanti, ecc.);
- Servizi ausiliari, di supporto e accoglienza in area scolastica, sanitaria, industriale ed uffici pubblici e privati;
- Space management e servizi generali (servizi copia, centralino, distribuzione cancelleria e posta interna, fattorinaggio, facchinaggio, barellaggio, movimentazione interna, custodia e archiviazione documenti, trasporto documenti, servizi di biglietteria e gestione informazioni, anche telefoniche, con esclusione dei call-center, ecc);
- Servizi amministrativi (gestione condominiale, gestione utenze, autorizzazioni, licenze, imposte, fatturazioni, ecc.);
- Servizi alla ristorazione (trasporto e veicolazione pasti, riordino locali, lavaggio stoviglie, ecc.);
- Servizi di controllo accessi, servizi ausiliari museali, fieristici e congressuali (reception, accoglienza, accompagnamento, custodia locali, edifici, aree ecc.);
- Servizi integrati in ambito fieristico, museale e archeologico, comprese iniziative promozionali e manifestazioni ricreative e culturali, nonché i servizi di primo intervento antincendio;
- Servizi di controllo accessi e custodia di aree, edifici e attrezzature, compresa la custodia e la gestione di parcheggi non a pagamento in aree confinate private;
- Servizi ausiliari alla gestione di biblioteche ed esposizione libraria, gestione degli accessi, informazioni al pubblico, movimentazione e trattamento fisico del materiale librario (copertinatura, apposizione bande antitaccheggio, applicazione codici a barre ecc);

- Attività affini di manovalanza e/o di supporto, anche organizzativo, al cliente.

L'ANIP adotta il Codice etico e dei valori associativi confederale, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Statuto, ispirando ad esso le proprie modalità organizzative e di funzionamento e i propri comportamenti, impegnando altresì gli associati alla sua osservanza.

In particolare l'ANIP ha lo scopo di:

- a) definire le linee strategiche del settore;
- b) difendere i legittimi interessi dei soci in tutte le questioni di ordine economico, giuridico e sindacale e in ogni ordine e grado di giudizio;
- c) curare i rapporti istituzionali all'interno del Sistema Confindustria;
- d) rappresentare e tutelare gli interessi delle associate nei confronti delle istituzioni ed amministrazioni pubbliche, delle organizzazioni economiche, politiche, sociali, sindacali, culturali, ecc.;
- e) stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pulizia e multiservizi;
- f) promuovere, studiare e seguire l'elaborazioni di leggi e provvedimenti nell'interesse del settore;
- g) provvedere alla gestione complessiva del contesto associativo generale;
- h) coordinarsi, nella sua autonomia, con gli Organi e gli Uffici preposti dal Sistema confederale nonché con le federazioni interne al Sistema confederale alle quali partecipa, ai fini di un'efficace collaborazione;
- i) analizzare gli strumenti aggregativi proposti dalle leggi e dal mercato, effettuando approfondimenti, formazione e informazione per la diffusione degli stessi;
- j) erogare agli associati servizi di loro interesse, anche attivando servizi innovativi attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni, nonché servizi di assistenza, consulenza e informazione caratterizzati dalla complementarità con quelli degli altri Associati effettivi/componenti del Sistema confederale.

TITOLO II

Gli associati

Art. 3 – Requisiti e categorie di soci

Possono aderire ad ANIP come associati (di seguito anche “**Soci**”) tutte le imprese che svolgono attività, in via esemplificativa ma non esaustiva, afferenti ai servizi di cui al precedente articolo 2, comma 4.

I Soci si distinguono in ‘Soci Effettivi’ e ‘Soci Aggregati’.

Possono inoltre aderire, anche attraverso la disciplina di modalità specifiche, altre realtà imprenditoriali o associazioni di imprese che presentino elementi di complementarità, di strumentalità e/o di raccordo economico con l’imprenditorialità ed il settore istituzionalmente rappresentati.

L’Associazione, previa delibera del Consiglio Generale, può stipulare convenzioni o accordi con altre realtà associative appartenenti al Sistema confederale nonché aderire e costituire Federazioni di settore nell’ambito del Sistema confederale. In ogni caso, l’ANIP non può aderire ad organizzazioni concorrenti con quella confederale e costituite per scopi analoghi a quelli di Confindustria.

Art. 4 - Ammissione e durata

La domanda di adesione all’ANIP, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, deve essere compilata su appositi moduli ed indirizzata ad ANIP.

La domanda deve contenere l’espressa accettazione da parte dell’impresa richiedente delle norme del presente Statuto e relativi regolamenti, nonché delle norme, delle regole e dei principi del Sistema confederale, e dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta.

Sulle domande di adesione decide il Consiglio Generale su proposta della candidatura effettuata dal Consiglio di Presidenza.

Al momento dell’ammissione il socio si obbliga al pagamento, in favore dell’ANIP, del contributo stabilito annualmente dall’Assemblea, su proposta e delibera del Consiglio Generale, ai sensi del successivo art. 6, sia in relazione alla contribuzione ordinaria che straordinaria.

L’adesione in qualità di Socio Effettivo o di Socio Aggregato ha durata di due anni e si intende tacitamente rinnovata di biennio in biennio se il Socio non ne dà disdetta scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., entro il 30 giugno del secondo anno di ciascun biennio. La disdetta così comunicata ha efficacia a decorrere dal 31 dicembre del secondo anno del biennio in corso alla data della disdetta.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Sia i Soci Effettivi, sia i Soci Aggregati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio offerte dall'ANIP.

Ciascun Socio ha, inoltre, diritto di partecipazione, intervento e voto all'Assemblea generale, purché in regola con gli obblighi statutari, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ai soli Soci Effettivi spetta il diritto di elettorato attivo e passivo negli organi dell'ANIP, ivi inclusa l'Assemblea generale, purché siano in regola con gli obblighi statutari, secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'ANIP e al Sistema Confederale, nonché di utilizzare il logo confederale, nei limiti previsti dall'apposito regolamento.

L'adesione all'ANIP comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto e relativi regolamenti nonché delle norme della Federazione di appartenenza e di Confindustria.

In particolare il socio deve:

- a) partecipare attivamente alla vita associativa;
- b) applicare convenzioni, contratti collettivi di lavoro ed ogni altro accordo stipulato dall'ANIP o da altre componenti del sistema confederale qualora previsto per il Settore;
- c) fornire all'ANIP, nei modi e nei tempi richiesti, i dati e i documenti necessari all'aggiornamento del registro delle imprese o comunque utili per il raggiungimento degli scopi statutari;
- d) versare i contributi associativi secondo i termini e le modalità fissati annualmente dal Consiglio Generale.

Art. 6 - Contributi e sanzioni

I soci sono tenuti a corrispondere un contributo annuo la cui entità e le modalità di ripartizione è proposta dal Consiglio Generale e deliberata dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello i cui contributi si riferiscono, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito dei contributi.

La determinazione della contribuzione degli associati è oggetto di apposito regolamento proposto dal Consiglio Generale e deliberato dall'Assemblea. La contribuzione dovuta dai

Soci Aggregati è determinata in misura pari al 50% della contribuzione dovuta dai Soci Effettivi; ciò anche con riferimento alla quantificazione del contributo minimo.

Il contributo potrà essere corrisposto in due soluzioni:

- entro il 31 marzo con il versamento di un importo pari al 50 % della quota dovuta;
- entro il 30 settembre con il versamento dell'importo residuo.

Le imprese tenute al pagamento del solo contributo minimo fissato dal Consiglio Generale verseranno il contributo in un'unica soluzione entro il 31 marzo.

I contributi straordinari, a carattere occasionale, sono proposti dal Consiglio Generale ed approvati dall'Assemblea, e sono obbligatori per tutti i soci. I contributi straordinari dovuti dai Soci Aggregati sono determinati in misura pari al 50% della corrispondente contribuzione dovuta dai Soci Effettivi.

In caso di evidenti esigenze operative il Consiglio Generale ha facoltà e diritto, in corso dell'anno, di modificare l'importo dei contributi straordinari determinandone un suo aumento o decremento salvo, comunque, procedere alla ratifica della delibera stessa innanzi all'Assemblea nella sua prima adunanza successiva.

In caso di mancato versamento delle quote associative entro 12 mesi dalla scadenza dei termini, l'associato è formalmente costituito in mora con lettera A/R

Per il periodo entro il quale permane lo stato di mora il rapporto associativo è sospeso e saranno attivate le procedure legali per il recupero, anche in via giudiziaria, sia dei contributi che delle maggiorazioni dovute.

Decorsi ulteriori 12 mesi dalla scadenza del termine di versamento l'impresa, risultante ancora parzialmente o totalmente morosa, è espulsa dall'ANIP e dalla Federazione di appartenenza, previa apposita delibera del Consiglio Generale.

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, in relazione alla loro gravità, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione del diritto di partecipare all'assemblea dell'ANIP;
- b) censura del Presidente dell'ANIP, comunicata per iscritto e motivata;
- c) sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi;

d) decadenza dei rappresentanti dell'impresa che ricoprono cariche direttive nell'ANIP e nella Federazione di appartenenza e di quelli che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna;

e) sospensione dell'elettorato attivo e passivo;

f) espulsione nel caso di ripetuta morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto e relativi regolamenti, nonché dalle norme della Federazione di appartenenza e Confindustria.

Le sanzioni vengono deliberate dal Consiglio Generale.

E' ammessa in ogni caso la possibilità di proporre ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 7 – Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualità di socio si perde:

a) per disdetta;

b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;

c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;

d) per espulsione nei casi espressamente previsti dal presente Statuto.

Con la risoluzione del rapporto associativo, il Socio perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche eventualmente assunte negli organi di ANIP, dell'eventuale federazione interna al Sistema confederale alla quale ANIP partecipa e/o di Confindustria.

In caso di cessazione del rapporto associativo il Socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti ed è tenuto al pagamento dei contributi associativi secondo quanto di seguito previsto:

a) nel caso di disdetta entro i termini, comunicazione della cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione, sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;

b) nel caso di disdetta oltre i termini previsti dallo Statuto, sino alla scadenza del rapporto associativo automaticamente rinnovatosi per un biennio.

TITOLO III

Ordinamento

Capo I - Organi

Art. 8 - Organi dell'ANIP

Sono Organi dell'ANIP:

L'Assemblea

Il Consiglio Generale

Il Consiglio di Presidenza

Il Presidente

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Probiviri

Tali organi hanno poteri operativi autonomi, anche di rappresentanza all'esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con il presente Statuto e con i regolamenti dell'ANIP, nonché con lo Statuto, i regolamenti, i principi e la politica generale del Sistema confederale e di eventuali federazioni, interne al medesimo Sistema confederale, alle quali ANIP partecipa.

Capo II – L'Assemblea degli associati

Art. 9 – L'Assemblea generale

L'Assemblea di ANIP è espressione generale dei Soci ed è costituita dai rappresentanti dei Soci Ordinari e dei i Soci Aggregati o da soggetti da questi delegati, ferma restando la regolarità rispetto agli obblighi statutari e al versamento dei contributi.

Ogni Socio può rappresentare un solo altro Socio mediante delega scritta. E' ammessa una pluralità di deleghe solo tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario sulla base delle figure civilistiche del controllo e del collegamento, ovvero tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente ad ANIP di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell'ANIP ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque:

a) in via ordinaria una volta l'anno, di norma entro 6 mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;

b) in via straordinaria dal Presidente quando il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero su domanda motivata del Collegio dei Revisori limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate, ovvero quando ne facciano richiesta scritta contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno, le associate che rappresentino almeno un quinto della totalità dei voti spettanti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni associato ha diritto di partecipare all'Assemblea con i voti attribuiti secondo i criteri di cui all'art. 10 del presente Statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci almeno 10 giorni prima della data della riunione a mezzo fax o posta elettronica o lettera raccomandata A/R.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora di svolgimento dell'assemblea.

Salvo quanto previsto dagli artt. 27 (Modifiche statutarie) e 28 (Scioglimento dell'Associazione), l'Assemblea è valida in prima convocazione quando sia presente la maggioranza qualificata dei 2/3 dei voti attribuiti a tutti i soci. L'Assemblea è valida in seconda convocazione quando sia presente la metà dei voti attribuiti a tutti i soci più uno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza qualunque sia il numero dei votanti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Nelle elezioni delle cariche sociali in caso di parità di voto la votazione si ripete.

Per la nomina e le deliberazioni relative a soggetti e, in ogni caso, per le votazioni concernenti l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi e di controllo si procede mediante scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

Art. 10 - Diritto di voto

Sono ammessi al voto i Soci Effettivi e i Soci Aggregati, fatta salva per questi ultimi l'esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui al precedente articolo 5; in ogni caso, il voto può essere esercitato solo dai Soci Effettivi e dai Soci Aggregati che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi.

Ogni Socio Effettivo ha diritto ad un voto ogni 250,00 euro di contributi versati, senza considerare le frazioni di importo inferiore.

Ogni Socio Aggregato ha diritto ad un voto ogni 500,00 euro di contributi versati, senza considerare le frazioni di importo inferiore.

Per i Soci che regolarizzano la posizione contributiva prima dell'Assemblea e per i nuovi Soci che abbiano aderito ad ANIP successivamente all'anno considerato per la determinazione dei contributi, i voti sono attribuiti d'ufficio sulla base dell'importo contributivo effettivamente versato prima dell'Assemblea, applicando le regole di attribuzione di cui al precedente comma 2, per i Soci Effettivi, e al precedente comma 3, per i Soci Aggregati.

E' possibile esprimere il proprio voto anche dando apposita delega che può essere conferita anche ad altro Socio Effettivo, qualora il delegante sia un Socio Effettivo, o ad altro Socio Aggregato, qualora il delegante sia un Socio Aggregato.

La delega deve essere esibita in Assemblea e deve contenere i dati del delegante, del delegato e il riferimento alla data dell'Assemblea a cui si riferisce.

La delega può essere conferita anche attraverso posta certificata purché sia proveniente dai soggetti legittimati.

Non sono previste ed accettate più di tre deleghe per ogni delegato.

Art. 11 - Competenze dell'Assemblea generale

I compiti dell'Assemblea generale sono:

- a) eleggere i componenti del Consiglio Generale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- b) collaborare al perseguimento degli scopi del presente Statuto nell'ambito dei particolari problemi della categoria;
- c) promuovere la partecipazione delle imprese alla vita associativa;
- d) esaminare ed approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo dell'Associazione;
- e) deliberare sulle modifiche al presente statuto;
- f) deliberare, in conformità all'art. 32 del presente statuto, lo scioglimento dell'ANIP;
- g) stabilire le direttive su tutte le questioni di carattere economico, politico e legislativo;

- h) deliberare l'ammontare dei contributi annui ordinari e degli eventuali straordinari proposti dal Consiglio Generale;
- i) deliberare su ogni questione posta all'ordine del giorno;
- j) tramite il Presidente dell'Associazione e sulla base delle regole del Sistema Confederale, trasmette a Confindustria ciascun bilancio consuntivo e ciascuna delibera contributiva approvata.

Il bilancio consuntivo approvato e le deliberazioni afferenti la misura dei contributi sono trasmesse a Confindustria.

Capo III – Il Consiglio Generale

Art. 12 – Composizione e deliberazioni

I componenti del Consiglio Generale sono eletti dall'Assemblea di ANIP tra i rappresentanti dei Soci Effettivi e con i voti dei soli Soci Effettivi.

Il Consiglio Generale di ANIP è composto da 20 consiglieri, compresi il Presidente, i Vice Presidenti, con attenzione alla rappresentanza territoriale.

I consiglieri rimangono in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del secondo anno di carica. I consiglieri possono essere rieletti per altri tre ulteriori mandati.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta dal Presidente o per delega dal Segretario dell'ANIP a mezzo fax, posta elettronica o lettera raccomandata A/R almeno 7 giorni prima della data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza, la cui convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione.

Il Presidente convoca il Consiglio Generale presso la sede sociale o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei consiglieri.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, oltre il Presidente, ciascuno dei quali ha diritto a un voto.

Il voto non è mai delegabile.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

Alle riunioni di Consiglio Generale partecipa il Segretario, ovvero un suo delegato, senza diritto di voto.

Decadono automaticamente dalla carica i consiglieri che non intervengono a due riunioni consecutive del Consiglio Generale senza giustificato motivo, nonché i consiglieri che nei dodici mesi precedenti non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio Generale indette.

Il Consiglio Generale dichiara decaduto il componente che non appartenga più all'azienda a cui apparteneva al momento dell'elezione o la cui azienda abbia esercitato diritto di recesso dall'ANIP, oppure nel caso in cui l'azienda che lo ha nominato ne faccia formale richiesta.

In caso di cambiamento del proprio legale rappresentante o delegato già componente il Consiglio Generale ovvero di dimissioni dalla carica di consigliere, l'associata sottoporrà all'approvazione del Consiglio Generale il nominativo del relativo sostituto. In caso di mancata comunicazione entro 15 gg. o di cessazione del rapporto associativo, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti.

In assenza di non eletti, verrà cooptato dal Consiglio Generale.

Il Consiglio può nominare, per quanto attiene le esclusive esigenze di ANIP, rappresentanti presso Enti, istituti, ecc..

Il Consiglio Generale può deliberare di invitare, anche in maniera permanente, componenti che per motivazioni tecniche o di competenza possano apportare un valido contributo all'attività del Consiglio Generale stesso. I componenti invitati non hanno diritto di voto

Nell'ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Generale. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione del nuovo Consiglio, da tenersi entro 60 giorni, ed assumerà l'ordinaria amministrazione dell'ANIP

Art. 13 - Attribuzioni del Consiglio Generale

Il Consiglio Generale:

- a) delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall'Assemblea;
- b) provvede all'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- c) predispone specifici Regolamenti operativi, tra i quali in particolare la delibera contributiva.
- d) delibera su tutti gli argomenti di generale interesse delle associate e decide sui problemi di particolare interesse;

- e) delibera le modalità di impiego del contributo associativo nonché dei contributi straordinari deliberati dall'assemblea;
- f) predispone il bilancio preventivo e consuntivo ai fini della successiva approvazione dell'assemblea;
- g) delibera sull'ammissione dei soci proposti dal Consiglio di Presidenza;
- h) nomina al proprio interno i rappresentanti di ANIP nell'ambito del Sistema Confederale e delle eventuali federazioni alle quali la stessa ANIP partecipa;
- j) elegge i Vice Presidenti (tra cui il Tesoriere) su proposta del Presidente tra i membri del Consiglio Generale eletto dall'Assemblea;
- k) coadiuva il Presidente nello svolgimento dell'attività;
- l) può stabilire i requisiti soggettivi e oggettivi per l'ammissione all'ANIP;
- m) comunica al Presidente della Federazione le proprie determinazioni, ai fini del coordinamento con l'attività generale della Federazione.

Per l'elezione dei Vice Presidenti (tra cui il Tesoriere), la relativa votazione avviene mediante scrutinio segreto.

Capo IV – Il Consiglio di Presidenza

Art. 14 - Composizione

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente e dai Vice Presidenti dell'ANIP, di cui fa parte anche il Tesoriere, il cui numero potrà oscillare tra i tre ed i cinque membri.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

E' convocato dal Presidente mediante posta elettronica, fax o lettera raccomandata A/R almeno 5 giorni prima della data di adunanza con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e dell'ordine del giorno delle materie da trattare.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando sono presenti il Presidente e almeno due Vice-Presidenti. Decadono automaticamente dalla carica i componenti del Consiglio di Presidenza che non intervengono a due riunioni consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo, nonché i componenti che nei dodici mesi precedenti non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni del Consiglio di Presidenza indette.

In caso di votazioni, ogni componente ha diritto ad un voto. Il voto non è mai delegabile.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Su indicazione e richiesta del Presidente possono essere invitati a partecipare al Consiglio di Presidenza membri del Consiglio Generale con particolari incarichi ed in relazione alle tematiche oggetto del Consiglio di Presidenza stesso.

Gli invitati, tuttavia, non hanno potere di voto.

Art. 15 – Attribuzioni del Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di:

- a) provvedere all'attività dell'ANIP nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Generale;
- b) deliberare sulle questioni che gli venissero demandate dall'Assemblea o dal Consiglio Generale;
- c) esaminare le domande di adesione pervenute ad Anip e proporre l'adesione al Consiglio Generale per la successiva votazione.

Capo V – Il Presidente dell'Associazione

Art 16 – Elezione del Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ANIP, in composizione ordinaria, tra i rappresentanti dei Soci Effettivi. A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, il Consiglio Generale nomina una Commissione di Designazione composta da tre componenti scelti tra i rappresentanti dei Soci Effettivi, della quale non può far parte il Presidente in carica.

La Commissione, esaurite le consultazioni, sottopone all'Assemblea le indicazioni emerse. Devono comunque essere sottoposte al voto dell'Assemblea quelle candidature che risultino appoggiate per iscritto da almeno il 15% dei voti associativi.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio del quarto anno di carica.

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all'interno dell'ANIP.

Il Presidente non può essere rieletto per ulteriori mandati.

Il Presidente si relaziona con gli organi competenti del Sistema Confederale e delle eventuali federazioni interne al menzionato Sistema alle quali ANIP partecipa, ai fini del necessario coordinamento teso ad assicurare ad ANIP organicità di indirizzo con il Sistema Confederale.

Art. 17 - Attribuzioni

Il Presidente ha, a tutti gli effetti di legge, la rappresentanza legale dell'ANIP di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza ed al Consiglio Generale.

Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.

Nella realizzazione del suo programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza anche esterna dell'Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti dell'ANIP.

Il Presidente dell'Associazione ha inoltre il compito di:

- a) rappresentare nelle sedi istituzionali e non, nazionali ed internazionali, gli interessi dell'ANIP e dei singoli associati;
- b) promuovere lo sviluppo e l'immagine dell'ANIP;
- c) dare attuazione unitamente ai Vice Presidenti, alle politiche associative.

Art. 18 – Vice Presidenti e Tesoriere

I Vice Presidenti, sono nominati dal Consiglio Generale su proposta del Presidente; possono essere nominati come Vicepresidenti solamente i membri del Consiglio Generale eletti dall'Assemblea

I Vice Presidenti, coerentemente con la composizione del Consiglio di Presidenza, possono essere in numero massimo di cinque, compreso il Tesoriere.

I Vice Presidenti, incluso il Tesoriere, collaborano con il Presidente nella realizzazione dei programmi e delle attività e nella conduzione dell'Associazione. I Vice Presidenti, incluso il Tesoriere, durano in carica 4 anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato.

I Vice Presidenti scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decadono con la nomina del successore.

Nel caso venga a mancare uno o più Vice Presidenti durante il biennio di carica sono sostituiti, su proposta del Presidente approvata dal Consiglio Generale, e rimangono in carica fino alla scadenza del Presidente.

Capo VI – Il Collegio dei Probiviri

Art. 19 – Composizione e competenza

L'Assemblea elegge, tra i rappresentanti dei Soci Effettivi, 3 Probiviri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato.

Ciascun Socio Effettivo può esprimere fino ad un massimo di 2 preferenze.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita i Soci Effettivi a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

Il Collegio dei Probiviri stabilisce le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia di volta in volta sotto giudizio nel rispetto e nella piena ottemperanza dei principi, delle regole e dei criteri procedurali fissati dallo Statuto e dai regolamenti confederali con riferimento alle procedure da tenersi innanzi ai Probiviri confederali.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo può essere appellato innanzi ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso, il Collegio dei Probiviri, appena costituito, comunica ai Probiviri confederali la questione ad esso demandata; i Probiviri confederali, con riferimento alla questione sottoposta ai Probiviri di ANIP e alla relativa procedura, può intervenire con le modalità e per le ragioni stabilite dalle regole e dai principi confederali.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art.6 e dall'art.7, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Capo VII – Tesoriere

Art. 20 - Nomina e attribuzioni

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Generale su proposta del Presidente; può essere nominato come Tesoriere solamente un membro del Consiglio Generale eletto dall'Assemblea. Lo stesso assume la carica di Vice Presidente e, come tale, è parte del Consiglio di Presidenza.

Il Tesoriere dura in carica 4 anni ed è rieleggibile solo per un altro mandato.

Il Tesoriere scade contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, decade con la nomina del successore

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell'ANIP, in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Generale per la relazione del consuntivo.

Capo VIII – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 21 – Attribuzioni e competenze

L'Assemblea può eleggere un Collegio composto da tre Revisori Contabili effettivi, nonché due supplenti. L'elezione avviene con i soli voti dei Soci Effettivi. I Revisori Contabili non possono essere componenti del Consiglio Generale, né rappresentanti dei Soci Aggregati. I componenti eletti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I componenti del Collegio dei Revisori contabili durano in carica quattro anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato.

Il Collegio dei Revisori contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce al Consiglio Generale e all'Assemblea con apposita Relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio di Previsione.

I Revisori contabili effettivi assistono alle adunanze dell'Assemblea.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti assiste alle riunioni del Consiglio Generale senza diritto di voto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno alla carica un Revisore effettivo subentra al suo posto il Revisore contabile supplente più anziano.

Titolo IV – Eleggibilità alle cariche Sociali

Art. 22 - Cariche sociali

Le cariche sono riservate ai rappresentanti dei Soci Effettivi.

In conformità alle norme stabilite in sede confederale riguardo le cariche direttive del Sistema, l'accesso alle cariche direttive di Presidenza e del Consiglio di Presidenza dell'ANIP, è condizionato alla regolarità dell'inquadramento dell'impresa rappresentata ed al rispetto di quanto specificatamente statuito dalle delibere confederali in tema di incompatibilità tra cariche politiche e cariche associative.

Titolo V – Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della ANIP è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) fondo di dotazione e patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario, anche in formato elettronico, aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dal Segretario, o da chi altro incaricato, e sempre a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il patrimonio sociale rimane indivisibile per tutta la durata dell'ANIP e pertanto l'associato che per qualunque motivo cessi di farne parte non può avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quota a valere sul patrimonio medesimo.

In ogni caso, durante la vita dell'ANIP non possono essere distribuite agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali.

Art. 24 – Esercizio finanziario

L'esercizio sociale ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione si svolge in base al bilancio annuale preventivo approvato dall'assemblea generale.

Al termine d'ogni esercizio, e comunque entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dello stesso l'Assemblea, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il bilancio di esercizio.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad uno specifico fondo di riserva ovvero a fondo di dotazione. L'eventuale disavanzo di gestione dovrà essere ripianato, fino a concorrenza, dal citato fondo di riserva ovvero, se questo risulti incapiente, dal fondo di dotazione.

L'associato che per qualunque motivo cessa di far parte dell'ANIP, perde ogni diritto al Patrimonio sociale. L'Associato che cessa di far parte dell'ANIP è tenuto al pagamento della contribuzione associativa fino alla scadenza della durata della sua adesione, così come prevista al precedente articolo 4, comma 5 anche con riferimento al rinnovo tacito.

Titolo V – Norme generali

Art. 25 – Videoconferenza

Le riunioni degli Organi statuari possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che sia consentito:

- a) al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le riunioni in audio o videoconferenza si intendono svolte nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 26 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria, validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei voti spettanti alla totalità dei Soci Effettivi e dei Soci Aggregati e con il parere favorevole di due terzi dei voti presenti.

Art. 27 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'ANIP può essere richiesto da un numero di soci rappresentanti non meno di due terzi della totalità dei voti. In tal caso deve essere convocata un'apposita Assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Tale Assemblea, da convocarsi per lettera raccomandata ovvero con analogha modalità, delibera validamente con il voto favorevole che rappresentino almeno due terzi della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di 3 membri, e ne determinerà i poteri e i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

L'Assemblea, con i soli voti dei Soci Effettivi, provvederà alla nomina di un Collegio di liquidatori composto da non meno di tre membri. La stessa Assemblea, con i voti sia dei Soci Effettivi, sia dei Soci Aggregati determinerà i poteri e i compensi dei liquidatori e stabilirà la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue. I liquidatori non possono essere rappresentanti dei Soci Aggregati.